

ALLEGATO 4

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR CITTA' METROPOLITANA, INCLUSO
NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI**

ALLEGATO 4.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepore comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

1. Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	24
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016 nell'ATC n. 1 Dal 18.09.2016 al 29.11.2016 nell'ATC n. 2	1	6
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	24
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	Non previsto

1.1 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETA' NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione dal 20.08.2016 al 14.09.2016 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

L'allenamento e addestramento cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi è consentito dal 20.08.2016 al 27.02.2017 compreso, ai sensi della deliberazione della Provincia di Milano n. 157344/20.2/2004/3913 del 24 luglio 2006.

1.2 ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 18.09.2016 al 1.10.2016 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo l'8.12.2016 per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dagli ATC di iscrizione. Tali squadre devono essere composte da un massimo di venti persone e non possono mai effettuare battute alla volpe nelle stesse giornate in cui si svolgono immissioni della lepre.

ALLEGATO 4.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI LODI

ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepore comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

1. Specie stanziali: periodi di caccia e limiti di carniere per cacciatore

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	Non previsto
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	2	24 per ogni ATC di iscrizione
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 18.09.2016 al 8.12.2016	1	6 per ogni ATC di iscrizione
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.01.2017	2	24 per ogni ATC di iscrizione
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2016 al 31.12.2016	2	Non previsto

1.1 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI L'APERTURA GENERALE DELLA STAGIONE VENATORIA – ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETÀ' NON SUPERIORE AI 15 MESI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione dal 20.08.2016 al 14.09.2016 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

L'allenamento e addestramento cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi è consentito dal 20.08.2016 fino al 31.03.2017 compreso, ai sensi del vigente Regolamento provinciale di Lodi.

1.2 ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 18.09 al 1.10.2016 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Dal 01.01.2017 al 31.01.2017 l'attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante, è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, all'interno delle seguenti ZPS, purché adeguatamente tabellate:

ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud, ZPS IT2090501 Senna Lodigiana, ZPS IT2090701 Po di San Rocco al Porto, ZPS IT2090702 Po di Corte San Andrea, ZPS IT2090503 Po di Castelnuovo Bocca d'Adda *.

* Nella ZPS Po di Castelnuovo Bocca D'Adda inclusa nell'Oasi di Protezione "Fiume Po" vige comunque il divieto di caccia.

L'utilizzo del cane da seguita, per permettere le catture e immissioni della lepore comune, è consentito fino all'8.12.2016 fatta eccezione per la sola caccia alla volpe, consentita dal 9.12.2016 al 31.01.2017 con l'uso di non più di sei cani da seguita e/o cani da tana, tramite apposite squadre composte ognuna da un massimo di quindici cacciatori, muniti di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia, nominativamente individuati dai Comitati di gestione degli ATC, i quali sono tenuti a comunicare via PEC, almeno un giorno prima della data della battuta di caccia, al Corpo di Polizia provinciale i nominativi dei cacciatori componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi.

Dal 01.01.2017 al 31.01.2017, la caccia in forma vagante con l'utilizzo del cane e con l'esclusione del cane da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, morte e mortizze, di seguito elencati:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 e successive modificazioni in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;
- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

Ai soci degli A.T.C. che abbiano optato per la caccia vagante alla sola selvaggina migratoria, è fatto obbligo di farsi apporre dall'A.T.C. di appartenenza, sul tesserino venatorio regionale, nello spazio riservato alla forma di specializzazione, il timbro con la dicitura "vagante solo migratoria".

Nelle zone di rifugio e di ambientamento istituite dagli A.T.C. ai sensi della D.G.R 19.7.94 n. 54912, è consentita la sola forma di caccia da appostamento fisso, limitatamente alle autorizzazioni già in essere.

ISTITUZIONE TESSERINO INTERNO AGLI ATC

Nel rispetto delle norme sancite dalla l.r. 26/93 e successive modificazioni, nonché sulla base dei contenuti del Protocollo d'intesa tra ASL e Provincia di Lodi, i Comitati di gestione degli ATC possono approvare regolamenti che prevedano l'uso di un tesserino interno o scheda/e di rilevamento finalizzato/e anche ad una raccolta di dati utili e necessari a migliorare la gestione faunistica dell'ambito territoriale stesso. Il tesserino o scheda/e di rilevamento, ove istituito/e, deve/devono essere compilato/e nelle modalità indicate dagli ATC stessi, utilizzando i modelli in formato cartaceo o digitalizzato resi disponibili presso le sedi degli ATC.

Per gli adempimenti di competenza degli ATC, il tesserino interno e/o la scheda/e di rilevamento, vanno riconsegnati/e al/agli ATC che li/le hanno predisposti/e, entro il termine temporale stabilito dagli ATC.

E' vietato cacciare in qualsiasi forma su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d'acqua circostanti, ovvero aventi superfici d'acqua ferma inferiori ai 1500 metri quadrati.

L'esercizio dell'attività venatoria sulle rive dei fiumi Adda, Lambro e Po nel caso di terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è consentito esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi, solamente se l'appostamento sia posto direttamente sull'acqua, mediante tine, zattere, imbarcazioni, saldamente ancorate al fondo e, quindi, non sul terreno innevato e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

Con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è altresì consentito esercitare l'attività venatoria da appostamento temporaneo, esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi, purché il capanno, necessariamente rimovibile a fine giornata, sia collocato direttamente nell'acqua, ovvero se l'appostamento temporaneo sia posto anche su terreno limitrofo all'acqua non coperto da neve e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria alla fauna stanziale è vietata nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. Nelle fasce di rispetto precisate è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo con preparazione di sito. Inoltre è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.

Ai titolari di appostamento fisso è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla parete esterna del capanno il numero della specifica autorizzazione (corrispondente al numero di matricola).

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio lodigiano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

In particolare, per le aree attraversate dal fiume PO il confine degli ATC PC1, PC2 (Regione Emilia Romagna) e Laudense Sud (Regione Lombardia), ai fini della gestione faunistica venatoria, è costituito dalla linea della massima corrente del fiume medesimo, in luogo dei confini territoriali amministrativi.